

## Articolo 140 c.p.c. e articolo 143 c.p.c. applicazioni e differenze

*di Giuseppe Marotta*

Accade spesso che all'ufficiale giudiziario venga richiesto di eseguire la notifica di un atto giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o 143 c.p.c. indistintamente, ossia senza tener conto che, ai fini di una corretta applicazione dei suddetti articoli, occorre stabilire se il destinatario sia irreperibile momentaneamente o definitivamente.

Il **concetto di irreperibilità** pertanto determina la prima differenza sostanziale cui far riferimento per individuare quale dei due articoli deve essere applicato.

Procediamo per ordine:

### **La tipologia di irreperibilità**

**L'art 140 c.p.c.** si applica qualora ci si trovi di fronte a una **irreperibilità momentanea del destinatario**, quindi (destinatario assente per shopping, lavoro, viaggio breve, ecc. ecc.). Tale irreperibilità dovrà essere verificata dall'ufficiale giudiziario il quale, giunto sul luogo ove effettuare la notifica, assumerà tutte le informazioni dai familiari conviventi o dal custode dello stabile o dai vicini (qualora questi ultimi, in assenza del destinatario appunto, rifiutino di ricevere l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c.) al fine di accertare che l'assenza del destinatario sia effettivamente momentanea.

**L'art 143 c.p.c.** si applica qualora ci si trovi di fronte a una **irreperibilità accertata del destinatario**, e ciò si verifica qualora il destinatario si è trasferito altrove senza comunicare all'ufficio anagrafe il cambio dell'indirizzo di residenza. Anche in questo caso l'ufficiale giudiziario dovrà accertare l'irreperibilità definitiva assumendo tutte le informazioni utili recandosi all'indirizzo indicatogli dalla parte che richiede la notificazione dell'atto.

### **Modalità di applicazione**

Accertata quindi quale tipologia di irreperibilità sia da attribuire al destinatario, e nel caso di presenza di familiari conviventi del destinatario, del custode dello stabile o dei vicini, il rifiuto di questi ultimi di ricevere l'atto, si

procede all'applicazione dell'articolo più idoneo che prevede attività, chiaramente, differenti.

**L'art. 140 c.p.c.** prevede nell'ordine: deposito di copia dell'atto da notificare, in plico chiuso per rispetto della privacy, nella casa comunale del luogo ove deve essere effettuata la notifica; affissione alla porta dell'abitazione o del luogo di lavoro del destinatario dell'avviso di avvenuto deposito; invio dell'avviso di avvenuto deposito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

**L'art 143 c.p.c.** prevede nell'ordine: accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo di ultima residenza conosciuta del destinatario al fine di verificare la sua irreperibilità non momentanea bensì definitiva; accertato ciò, dopo aver esperimento le opportune ricerche, l'ufficiale giudiziario depositerà copia dell'atto da notificare, in plico chiuso per il rispetto della privacy, nella casa comunale dell'ultimo luogo di residenza conosciuto; qualora non si conosca l'ultimo luogo di residenza l'ufficiale giudiziario effettua il deposito nella casa comunale del luogo di nascita del destinatario. Qualora anche il luogo di nascita sia sconosciuto l'ufficiale giudiziario consegnerà copia dell'atto al pubblico ministero così come previsto dal'art 143 c.p.c., comma II, allegando a esso la nota di cui all'art. 49 disp. att. c.p.c.

### **La documentazione da allegare alla richiesta di notificazione**

**L'art 140 c.p.c.** non prevede alcuna documentazione da allegare alla richiesta di notificazione in quanto **l'applicazione del suddetto articolo viene decisa sempre dall'ufficiale giudiziario** in base alla tipologia di irreperibilità del destinatario che scaturisce dalle informazioni che egli assumerà una volta recatosi sul luogo di notifica.

#### **Ragion per cui, la parte istante non può mai richiedere l'applicazione dell'art. 140 c.p.c..**

Tuttavia è opportuno allegare all'atto da notificare un certificato di residenza aggiornato del destinatario al fine di consentire all'ufficiale giudiziario di poter effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. qualora, recatosi sul luogo di notifica, non riesca ad assumere le informazioni sufficienti per stabilire se il destinatario sia irreperibile momentaneamente o definitivamente. (ad esempio, rinviene il nominativo del destinatario sul citofono, ma non rinviene i familiari conviventi o il custode dello stabile o i vicini ai quali chiedere conferma dell'assenza momentanea del destinatario; oppure, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario rinvienga un familiare convivente il quale dichiara che il

destinatario si è trasferito altrove senza lasciare recapito. In quest'ultimo caso potrebbe essere solo un tentativo del familiare di evitare la notifica dell'atto al proprio congiunto per cui l'ufficiale giudiziario dovrà notificare l'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a meno che il familiare non indichi il nuovo indirizzo del destinatario.

**L'art. 143 c.p.c.** necessita per la sua applicazione che si alleggi alla richiesta di notificazione:

- a) la relazione negativa dell'ufficiale giudiziario nell'ultimo indirizzo conosciuto del destinatario;
- b) un certificato di residenza aggiornato, ovvero emesso dopo la data indicata nella relazione negativa;
- c) dichiarazione, firmata della parte richiedente la notifica, di non conoscere un indirizzo del destinatario diverso da quello indicato nel certificato di residenza;

**Ragion per cui l'applicazione dell'art. 143 c.p.c. deve essere sempre richiesta dalla parte istante e non può essere effettuata dall'ufficiale giudiziario** in quanto la parte istante potrebbe conoscere altri indirizzi, o altri luoghi ove reperire il destinatario, che l'ufficiale giudiziario ignora.

## **Decorrenza della notificazione**


**L'art 140 c.p.c.** prevede che si invii al destinatario, dopo il deposito dell'atto nella casa comunale, la raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'avviso di deposito dell'atto nel comune del luogo ove deve essere effettuata la notifica. La notifica si ha per avvenuta quindi alla data di ricezione della suddetta raccomandata o dopo 10 giorni dal suo invio.

**L'art 143 c.p.c.** prevede il solo deposito della copia dell'atto nella casa comunale, per cui la notifica si ha per avvenuta decorsi venti giorni dal deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza conosciuta o, se questa è ignota, nella casa comunale del luogo di nascita, oppure, se entrambi i luoghi sono ignoti, dalla consegna della copia dell'atto al P.M.


**SCHEMA COMPARATIVO TRA L'ART. 140 E L'ART. 143 C.P.C.**

<b>applicazione</b>	<b>Articolo 140</b>	<b>Articolo 143</b>
<b>Presupposti</b>	Irreperibilità momentanea del destinatario (assenza per lavoro, shopping, viaggio breve, etc.); -Assenza o rifiuto o inidoneità di familiare convivente o persona addetta alla casa, all' ufficio o all'azienda; -Assenza o rifiuto del custode; -Assenza o rifiuto del vicino.	Irreperibilità accertata del destinatario in seguito ad abbandono del luogo di residenza senza comunicazione di alcun indirizzo all'ufficio anagrafe, per cui il destinatario sebbene anagraficamente ancora residente nel comune indicato di fatto ha lasciato l'immobile da tempo.
<b>Modalità di esecuzione</b>	Deposito nella casa comunale del luogo di residenza, dimora o domicilio	Deposito di copia dell'atto in plico chiuso nella casa comunale del luogo di residenza; altrimenti, comune del luogo di nascita; oppure consegna della copia al P.M. con la nota di cui all'art.49 disp. att.c.p.c.
<b>Affissione alla porta dell'abitazione o del luogo di lavoro del destinatario</b>	SI	NO
<b>Invio della raccomandata al destinatario contenente l'avviso di deposito nella casa comunale</b>	SI	NO
<b>Chi decide l'applicazione</b>	<u>L'ufficiale giudiziario</u> : dopo aver accertato la irreperibilità momentanea del destinatario.	<u>La parte istante</u> : dopo che l'ufficiale giudiziario ha redatto una relata di notificazione negativa all'ultimo indirizzo conosciuto del destinatario.
<b>Documentazione necessaria</b>	Originale e copia dell'atto. Certificato di residenza aggiornato	-Relazione negativa dell'ufficiale giudiziario nell'ultima residenza conosciuta dal destinatario. La cassazione ha escluso che la notifica effettuata a mezzo servizio postale con esito negativo possa esser presupposto valido per richiedere la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Per cui l'ufficiale giudiziario dovrà sempre verificare che, all'indirizzo indicato, il destinatario sia effettivamente irreperibile. -La parte istante inoltre dovrà allegare alla richiesta della notifica ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. certificato di residenza aggiornato, ossia emesso dopo la data in cui l'ufficiale giudiziario ha accertato l'irreperibilità del destinatario; -la parte istante inoltre dovrà dichiarare per iscritto che non conosce altro indirizzo del destinatario diverso da quello indicato dal certificato di residenza
<b>CAD</b>	no	no
<b>CAN</b>	no	no

Per ogni approfondimento vi segnaliamo la guida pratica:  
**Le Notificazioni civili: istruzioni per l'uso**



**versione cartacea**



**versione ebook**

che potrete ordinare su:

[AMAZON](#) o [LULU](#) (versione cartacea) e [ULTIMABOOKS](#) (versione ebook)

Nella guida troverete, tra l'altro, le risposte alle seguenti domande relative all'argomento trattato.

### **DOMANDE: art. 140 c.p.c.**

- 36) Quali sono i presupposti necessari affinché un atto giudiziario possa essere notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.?
- 37) La parte istante può richiedere all'ufficiale giudiziario di eseguire una notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.?
- 38) Qual è la conseguenza del rifiuto di ricevere copia dell'atto da parte di persona diversa dal destinatario?
- 39) Come si effettua la notificazione in caso di assenza del destinatario e delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.?
- 40) Come va effettuata la notifica qualora un familiare anagraficamente convivente del destinatario dichiari all'ufficiale giudiziario che il destinatario ha cambiato indirizzo?
- 41) Quali sono le conseguenze della mancata affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione, o dell'ufficio, nel caso di notificazione dell'atto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.?

- 42) Quando si perfeziona la notifica dell'atto effettuata con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c.?
- 43) E' previsto l'eventuale successivo invio della C.A.N. (comunicazione di avvenuta notifica) o della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) nel caso di invio dell'avviso a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. qualora la raccomandata non sia stata consegnata al destinatario (C.A.N.) ovvero, sia stata depositata negli uffici postali (C.A.D) a causa dell'assenza del destinatario, dei familiari conviventi e delle altre persone idonee a riceverla (custode o vicino)?
- 44) In caso di deposito dell'atto giudiziario nella casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. l'ufficiale giudiziario deve indicare nella relata di notifica il nominativo dell'impiegato che riceve il plico?
- 45) A quali formalità deve attenersi l'ufficiale giudiziario quando notifica l'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al fine di rispettare la privacy del destinatario?

### DOMANDE art 143 c.p.c.

- 57) Quale tipologia di irreperibilità consente la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.?
- 58) Qual è l'iter da seguire per richiedere una notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.?
- 59) Come si effettua la notificazione di un atto giudiziario a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti?
- 60) Quando si perfeziona la notifica di un atto a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti?
- 61) E' valida la notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. se l'ufficiale giudiziario non abbia chiarito, in una precedente relata di notifica, di avere compiuto invano tutte le ricerche possibili per reperire il destinatario?
- 62) Con quali modalità va effettuata la notifica ad un soggetto regolarmente iscritto all'anagrafe ma non avente fissa dimora?
- 63) Come va effettuata la notifica ad un soggetto nato in Italia e con ultima e unica residenza conosciuta all'estero, ma di fatto irreperibile?
- 64) Come va effettuata la notifica a persona nata all'estero, residente all'estero, mai residente in Italia e di fatto irreperibile?
- 65) Vi è un modo per abbreviare l'iter per la richiesta di una notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.?
- 66) La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c può essere effettuata a mezzo del servizio postale?
- 67) E' possibile eseguire la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in seguito a una notifica negativa dell'atto, effettuata a mezzo del servizio postale?

Visitate: [IL NOSTRO SITO](#) - [L'AREA DIDATTICA](#) - e seguitemi su [FB](#)

